



COMUNE DI FONTANELLATO

**Delibera di Consiglio Comunale**

**N. 57**

**DEL 28/12/2018**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2019.**

L'anno **duemiladiciotto** questo giorno **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **18:30** su convocazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000, il Consiglio Comunale si è riunito in adunanza di prima convocazione nella apposita sala del Palazzo Municipale.

Fatto l'appello nominale, all'atto della votazione, risultano:

COMPONENTE	PRESENTE	ASSENTE
TRIVELLONI FRANCESCO	X	
ZAMBRELLI BARBARA	X	
RIVARA MATTIA	X	
BILONI LAURA	X	
CARRAGLIA MAURIZIO	X	
CINQUE DAVIDE	X	
MODERNELLI CORRADO		X
TORTELLI FLAMINIA	X	
BERCIGA ROMINA	X	
ARDUINI UBALDO	X	
AJOLFI MIRKO		X
ALLEGRI BENITO	X	
RIVA DANIELE	X	

<i>Totale Presenti</i>	11
<i>Totale Assenti</i>	2

Assiste il Segretario comunale **Dott.ssa Mingoia Giuseppina**.

Il **Dott. Trivelloni Francesco**, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza della presente adunanza e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i tre Consiglieri: Zambrelli Barbara, Cinque Davide, Allegri Benito.



## COMUNE DI FONTANELLATO

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamate** le proprie deliberazioni:

- n. 6 del 26 gennaio 2018 avente il seguente oggetto: “Determinazione aliquote TASI (Tassa sui servizi indivisibili) Anno 2018”;
- n. 14 del 16 maggio 2014 avente il seguente oggetto: “Applicazione regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI);

**Visto** il comma 639 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 il quale ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l’imposta unica comunale (IUC) la quale si basa su due presupposti impositivi: il possesso di immobili e l’erogazione e fruizione di servizi comunali e si compone di tre distinte entrate: IMU (imposta municipale propria) di natura patrimoniale, TASI (tributo sui servizi indivisibili) e TARI (tassa rifiuti solidi urbani);

**Richiamata** la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) la quale apporta, tra le altre, le seguenti modifiche alla disciplina TASI:

- esclusione dal versamento TASI degli immobili adibiti ad abitazione principale ad eccezione di quelli classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (“immobili di lusso”);
- esclusione dal versamento TASI della quota pari al 10% relativa all’unità immobiliare occupata (in locazione o in comodato) da un soggetto che la destina ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In questo caso l’imposta è versata esclusivamente dal proprietario nella percentuale stabilita dal regolamento comunale pari al 90% dell’imposta dovuta;
- per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla Legge n. 431/98, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%;

**Rilevato** che:

- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e delle abitazioni principali, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, così come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011;
- la base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;
- la TASI è finalizzata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili comunali;

**Richiamato** l’art 9 bis del D.L. n. 47 del 28.03.2014, convertito nella legge n. 80 del 23.05.2014, che così recita: “*A partire dall’anno 2015 è equiparata all’abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’AIRE (anagrafe degli italiani residenti all’estero), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in*



## COMUNE DI FONTANELLATO

*comodato d'uso. Su dette unità immobiliari la TASI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi”;*

**Ritenuto**, tuttavia, che a partire dall'anno 2016 anche questa tipologia di fabbricati è da ritenersi esente dalla Tasi ai sensi dell'art. 1, comma 14, lettera a) della legge n. 208/2015: *“Sono escluse dalla Tasi le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;*

### **Rilevato** che:

- il comma 683 della legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- per servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera così individuati:

spese per viabilità e infrastrutture stradali (miss 10, pgm 05) (escluse spese finanziate con proventi violazioni codice della strada e dalle sponsorizzazioni per la manutenzione delle rotonde)	€ 404.933,87
valorizzazione e recupero ambientale (miss 09, pgm 02)	€ 127.178,68
spese pubblica sicurezza e vigilanza (miss 03, pgm 01)	€ 289.441,02

### **Preso atto** che:

- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*
- il comma 169 dell'art. 1 della legge 27.12.2006 (legge finanziaria 2007) ha stabilito che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi



## COMUNE DI FONTANELLATO

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- ai sensi del comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 spetta al Consiglio Comunale l'approvazione delle aliquote Tasi;
- l'art. 13, comma 15 della legge n. 214/2011 stabilisce che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie, relative alle entrate tributarie degli enti locali, devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- il comma 688 della legge n. 147/2013, così come modificato dal comma 14, lett. e) dell'art. 1 della legge n. 208/2015, stabilisce che il Comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato [decreto legislativo n. 360 del 1998](#); in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

**Ritenuto** opportuno, pertanto, confermare per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni TASI vigenti nell'anno 2018;

**Vista** la proposta di deliberazione presentata dall'Assessore competente Tortelli e redatta dal Responsabile del procedimento Ziveri;

**Acquisito**, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge n. 213/2012, il parere del dott. Leonardo Biolchi, Revisore dei Conti;

**Acquisiti** i pareri prescritti dagli articoli 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 3 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, allegati all'originale del presente atto, resi come segue:

- dal Responsabile del Servizio – *dr.ssa Stefania Ziveri* – che si è espresso favorevolmente sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa;
- dal Responsabile del Servizio finanziario – *dr.ssa Stefania Ziveri* – che si è espresso favorevolmente sotto il profilo della regolarità contabile;

Componenti assegnati n. 13, presenti n. 11, votanti n. 8, astenuti n. 3 (Arduini, Allegri, Riva);

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, resi per alzata di mano;



## COMUNE DI FONTANELLATO

### DELIBERA

1. **Di stabilire** che anche per l'anno 2019 sono soggette alla Tasi solo le abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e i fabbricati rurali strumentali;
2. **Di confermare** per l'anno 2019, per le ragioni espresse in premessa, le aliquote e le detrazioni Tasi vigenti nell'anno 2018:

#### PROSPETTO ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI ANNO 2018

0,25 per cento	<p><b>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE SOLO SE CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE A/1, A/8 E A/9.</b></p> <p>E' soggetta alla Tasi l'abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, gli immobili, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, <b>nelle categorie catastali A1, A8 e A9</b>, come unica unità immobiliare, nella quale il titolare del diritto reale e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, sarà soggetta a TASI solo l'unità immobiliare e le relative pertinenze denunciate dal soggetto passivo come abitazione principale ai fini IMU.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, <b>€ 50,00</b> per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino ad un massimo di € 200,00.</p>
DETRAZIONE	<p>La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, <b>€ 50,00</b> in caso di valore ISEE uguale o inferiore a € 15.000,00 del nucleo familiare che adibisce l'immobile ad abitazione principale. Il</p>



## COMUNE DI FONTANELLATO

	<p>diritto alla detrazione è subordinato alla presentazione, entro il 31 dicembre 2019, della dichiarazione ISEE (in corso di validità), riferita all'anno precedente rispetto a quello di competenza del versamento del tributo. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p> <p>Complessivamente la detrazione massima non può superare € 250,00.</p>
0,25 per cento	<p><b>ALIQUOTA PER FABBRICATI POSSEDUTI DA ANZIANI O DISABILI</b></p> <p><b>E' soggetta alla TASI l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo anziano o disabile, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti sia parzialmente che interamente locata.</b></p>
0,10 per cento	<p><b>ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</b></p> <p>di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133 (edifici atti a proteggere le piante (serre); edifici atti alla conservazione di prodotti agricoli; edifici destinati al ricovero di macchine agricole; edifici destinati all'allevamento e al ricovero degli animali; edifici destinati all'agriturismo; abitazioni dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; edifici atti alle persone addette all'attività di alpeggio in zona montagna; locali destinati ad ufficio dell'azienda agricola; edifici destinati alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi; edifici atti all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso).</p>
ZERO	<p><b>Per le aree fabbricabili e per tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle sopra indicate e comprese quelle sotto elencate:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A2, A3 e A4, A5, A6 e A7 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo anziano o disabile, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti sia parzialmente che interamente locata;</li><li>• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari e quelle destinate a studenti</li></ul>



COMUNE DI FONTANELLATO

	<p>universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22 aprile 2008;</li><li>• casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</li><li>• unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;</li><li>• una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE (anagrafe degli italiani residenti all'estero), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;</li><li>• fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.</li></ul>
--	--

3. **Di dare atto** che il gettito della TASI stimato in circa € 59.500,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

spese per viabilità e infrastrutture stradali (miss 10, pgm 05) (escluse spese finanziate con proventi violazioni codice della strada e dalle sponsorizzazioni per la manutenzione delle rotonde)	€ 404.933,87
valorizzazione e recupero ambientale (miss 09, pgm 02)	€ 127.178,68
spese pubblica sicurezza e vigilanza (miss 03, pgm 01)	€ 289.441,02

4. **Di stabilire** che, nel caso in cui il fabbricato rurale ad uso strumentale sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'ammontare complessivo della Tasi deve essere versato in base alle seguenti quote:
- 90 per cento dal titolare del diritto reale;
  - 10 per cento dall'occupante;
5. **Di stabilire** che il pagamento della TASI dovrà essere effettuato con modello F24 alle seguenti scadenze: **17 giugno e 16 dicembre 2019** (il 16 giugno è una domenica per cui in base al disposto dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997 "*Le somme da pagare con F24 devono*



## COMUNE DI FONTANELLATO

*essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo”;*

6. **Di dare atto** che dal 1° gennaio 2015 non sono soggetti alla TASI i terreni agricoli, così come disposto dall’art. 1, comma 669, della legge n. 147/2013 e che dal 1° gennaio 2016 non sono soggette alla Tasi le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, così come disposto dall’art. 1, comma 14, lett. a) della legge n. 208/2015;
7. **Di trasmettere** la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il termine di cui all’art. 13, comma 15 della legge n. 214/2011 e comunque entro il 14 ottobre 2019.

\*\*\*\*\*

Successivamente, su richiesta del Sindaco,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Ravvisata** la necessità di dare immediatamente corso a quanto sopra disposto;

Componenti assegnati n. 13, presenti n. 11, votanti n. 8, astenuti n. 3 (Arduini, Allegri, Riva);

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, resi per alzata di mano;

### DELIBERA

**Di rendere immediatamente eseguibile** il presente provvedimento.





COMUNE DI FONTANELLATO

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Sindaco  
***Dott. Trivelloni Francesco***

Il Segretario comunale  
***Dott.ssa Mingoia Giuseppina***